



Da oggi è attiva la possibilità, per tutti i Comitati territoriali CSAIN (veri **presidi sul territorio Nazionale di un Ente di Promozione autentico**), ma anche per **tutti gli enti affiliati a CSAIN**, di **poter ricevere gratuitamente un'newsletter periodica**, via mail, che tratterà alcuni temi "caldi" in ambito gestionale e fiscale.

## Quando posso percepire compensi, rimborsi e indennità, ex legge 342/2000?



La Legislazione italiana evidenzia e privilegia (sotto molti versi giustamente) la funzione ed il ruolo sociale dello sportivo dilettante. Per questo motivo sono state introdotte dal Legislatore talune norme di legge (la celebre 342/2000) che, considerato il forte e alto impatto sociale delle attività sportive dilettantistiche e senza fine di lucro, hanno determinato e definito aree di neutralità fiscale (o di imposizione estremamente contenuta). I compensi/rimborsi erogati ex lege 342/2000 (i famosi 7.500 euro) si configurano quali "redditi diversi" ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.). Detto articolo stabilisce che per qualificare un reddito come "diverso" sia necessario che lo stesso non venga percepito nell'esercizio di arti e professioni, e nemmeno in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Precisa infatti la lettera m) di detto articolo, che non costituiscono redditi di capitale "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande

*musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".*

In questa linea la circolare ENPALS 13/2006 ha definito il reddito professionale sulla base dell'esame dell'attività posta in essere, qualificandola in tale maniera a patto che emergano in via concorrente i seguenti indici:

1) *l'attività, quantunque esercitata in via non esclusiva né preminente, si sviluppi con caratteristiche di abitualità (per la definizione si legga la Cass. Sez. III pen., 20 giugno 1988, n.1052);*

2) *la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità.*

Per comprendere dunque quali requisiti debbano essere soddisfatti per poter beneficiare della disposizione agevolativa in argomento occorre dunque distinguere l'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica.

Sul punto la dottrina più recente ritiene che la distinzione tra prestazione professionistica e dilettantistica dovrebbe avvenire sulla base del concetto di *prevalenza*, ricorrendo ad una valutazione da effettuarsi caso per caso e in concreto (dalla qualificazione delle singole Federazioni), in quanto la prestazione sportiva in modo continuativo e oneroso non è di esclusiva prerogativa dello sportivo professionista. In proposito si legge infatti che è "*da considerarsi [...] come professionistica la prestazione esercitata prevalentemente o esclusivamente dietro un compenso che fornisca la fonte principale di sostentamento all'atleta e che, in concreto, sia di importo superiore al limite imponibile, esente da I.R.P.E.F. (e non cumulabile con altro reddito) fissato per i rimborsi spesa degli sportivi dilettanti*", ed al riguardo è chiaramente richiamato il parametro di € 7.500,00)[1].

Stanti tali premesse, a fini riepilogativi, questo risulta essere il quadro di riferimento:

- i redditi ex lege 342 così come disciplinati dal combinato disposto con l'articolo 67 del T.U.I.R. si qualificano "*diversi*", segno evidente che non possono rappresentare la principale fonte di sostentamento del percettore;
- tali redditi si possono percepire a condizione che lo sportivo dilettante che ne beneficia veda soddisfatto sia il requisito soggettivo da parte dell'Ente che li eroga (iscrizione al Registro del CONI) sia quello oggettivo proprio del percipiente stesso (qualificazione dilettantistica dell'attività svolta);
- i redditi "*diversi*" così come qualificati non prevedono contribuzione previdenziale alcuna, segno evidente che non possono rappresentare compensi di lavoro (dipendente e/o autonomo) per l'attività svolta.

Pertanto, se un soggetto si considera un professionista qualificato nel settore sportivo (istruttore, personal trainer, ...) e questa attività costituisce la sua professione, detto soggetto non potrà in alcun modo qualificarsi quale sportivo dilettante solo per usufruire degli indubbi vantaggi fiscali rappresentati da neutralità fiscale e previdenziale.

Per ulteriori richieste specifiche e/o di approfondimento, si precisa che il presente articolo è stato predisposto a cura di:

***Dott. Stefano Bertoletti***

***Dott. Gabriele Aprile***

***Dott.ssa Chiara Procarione***

***Dott. Alberto Gambone***

Mail - [csain@espertinonprofit.it](mailto:csain@espertinonprofit.it)

Skype - esperti.csain

Facebook - [Esperti CSAIn](#)

---

[1] Cantamessa L., Riccio G., Sciancalepore G. (a cura di) *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, pag. 187 e 188.

Ricevete questo messaggio in quanto iscritti a CSAIn. Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate, rivolte esclusivamente al destinatario e non comportano alcun vincolo né creano obblighi per la Società mittente, salvo che ciò non sia espressamente previsto da un precedente accordo. Ogni altra persona diversa dal destinatario non può copiare o consegnare il presente messaggio o parte dello stesso a terzi né trattare in alcun modo i dati contenuti. La diffusione, distribuzione, copiatura della mail trasmessa da parte di persona diversa dal destinatario non è consentita, salvo autorizzazione espressa. Se avete ricevuto questa mail per errore Vi preghiamo di eliminarla dai Vostri archivi e di darne immediatamente comunicazione al mittente a mezzo posta elettronica. Vi informiamo inoltre che l'utilizzo non autorizzato del messaggio o dei suoi allegati potrebbe costituire reato. Grazie.